

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 11 NOV. 2013 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale - Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11 NOV. 2013 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

N. <u>36</u> del Reg.	Oggetto: <u>Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).</u>
Data <u>30.10.2013</u>	

L'anno duemilatredecim, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 21.00 nella sala Flaminia Odescalchi sita in Via della Libertà 19 - Santa Marinella.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Presente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	P	
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	P		14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO		A
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **Fratturato.**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor Marco Degli Esposti nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale **DOTT. ALFONSO MIGLIORE** La seduta è PUBBLICA

Relaziona il Consigliere delegato Emanuele Minghella.

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Santa Marinella la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1°
COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.**

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 22 OTT. 2013

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li 23 OTT. 2013

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29.10.2013;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;


Uditi gli allegati interventi;

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Fronti, Ferullo, Bianchi, Rocchi, Vincenzi), espressi palesemente per alzata di mano; 16 presenti e votanti; assente 1 (Fratturato)

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° (primo) gennaio 2013;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
4. di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.

5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



Comune di SANTA MARINELLA
Provincia di ROMA

REGOLAMENTO DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
ANNO 2013

Indice

CAPO I - NORME GENERALI	1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo	2
Articolo 3 - Soggetto attivo	3
Articolo 4 - Oggetto della TARES.....	3
Articolo 5 - Gestione rifiuti urbani	4
Articolo 6 - Modalità gestione del servizio	5
Articolo 7 - Servizi integrativi non soggetti a TARES	5
Articolo 8 - Ambito ed applicazione della TARES	5
Articolo 9 - Soggetti passivi	6
Articolo 10 - Esclusioni	6
Articolo 11 - Superfici per l'applicazione della TARES	7
Articolo 12 - Aree tassabili	8
Articolo 13 - Locali ed aree non utilizzati	10
Articolo 14 - Multiproprietà e centri commerciali	10
Articolo 15 - Inizio e cessazione della TARES	11
CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	12
Articolo 16 - Metodi di applicazione	12
Articolo 17 - Determinazione delle tariffe	12
Articolo 18 - Approvazione delle tariffe	13
Articolo 19 - Classi di contribuenza	13
Articolo 20 - Particolari applicazioni della tariffa.....	15
Articolo 21 - Tariffa giornaliera	15
Articolo 22 – Scuole statali.....	16
Articolo 23 - Occupanti le utenze domestiche	16
CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	19
Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche.....	19
Articolo 25 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche	19
Articolo 26 - Riduzioni servizio limitato	19
Articolo 27 - Applicabilità.....	20
Articolo 28 - Esenzioni ed inapplicabilità.....	20
CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	22
Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione	22
Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (Denunce)	22
Articolo 31 - Versamenti e rate	24
Articolo 32 - Funzionario responsabile.....	26
Articolo 33 - Accertamenti	26
Articolo 34 - Rimborsi	27
Articolo 35 - Interessi.....	27
Articolo 36 - Somme di modesto ammontare	28
Articolo 37 - Contenzioso	28
Articolo 38 - Sanzioni	28
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	30
Articolo 39 - Tributo provinciale	30

Articolo 40 - Entrata in vigore.....	30
Articolo 41 - Disposizioni finali e transitorie.....	30
Articolo 42 - Disposizioni per l'anno 2013	31

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), susseguentemente modificato con il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Articolo 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di Variazioni delle circoscrizioni territoriali del comune, anche se dipendenti dall'iscrizione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito di cui il territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 4 -Oggetto della tares

1. La TARES costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Le attività relative alla TARES per la parte rifiuti sono le seguenti :
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
3. I servizi indivisibili per i quali è dovuta la quota di maggiorazione del Tributo Comunale da versare allo Stato in linea generale sono i seguenti:
 - Sicurezza;
 - illuminazione pubblica stradale;
 - gestione delle strade e dei luoghi pubblici;
 - manutenzione e pulizia, per la messa in sicurezza del territorio;
4. L'introduzione della TARES applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

Articolo 5 - Gestione rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;

- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Articolo 6 - Modalità gestione del servizio

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante Azienda Privata scelta mediante regolare appalto concorso.
2. Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale da Azienda privata S. mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. La gestione dei servizi indivisibili, quali illuminazione, manutenzione ordinaria delle strade, manutenzione del verde pubblico è svolta secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza economicità sia in economia sia mediante aziende private di comprovata esperienza.

Articolo 7 - Servizi integrativi non soggetti a TARES

1. Il Comune, anche attraverso l'Azienda, può istituire applicando i normali costi di mercato se dovuti, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

Articolo 8 - Ambito ed applicazione della TARES

1. La TARES è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs 152/2006 e susseguente D.lgs 205/2010 nel quale vengono indicate le competenze dei comuni.

2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARES (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 9 - Soggetti passivi

1. La TARES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principali anche se posti in altro comune.
3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della TARES.
4. In caso di utilizzi temporanei e transitori il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Articolo 10 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla Tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità.
2. Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità (immobili inagibili, inabitabili, diroccati o interclusi), anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - d. le superfici di balconi e terrazzi;
3. Non sono inoltre soggetti alla TARES:
- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
 - b. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - c. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonchè i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - d. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
 - e. nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonchè rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 11 - Superfici per l'applicazione della TARES

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano

assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
6. Per la revisione del catasto vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di Comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 12 - Aree tassabili

1. La TARES è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili, misurata al filo interno dei muri. Per le aree esterne, ove tassabili, fa riferimento la superficie circoscritta dal proprio perimetro.
2. La superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
5. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
6. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
7. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
8. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali, secondari e d accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Articolo 13 - Locali ed aree non utilizzati

1. La TARES è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso.
2. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica, e comunque in tutti i casi in cui l'unità immobiliare non sia in condizione di oggettiva inutilizzabilità (immobili soggetti a ristrutturazione e/o ripristino, immobili inagibili, diroccati o interclusi).
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, elettricità, acquedotto e fognatura, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Articolo 14 - Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 15 - Inizio e cessazione della TARES

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di 15 giorni, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II - DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 16 - Metodi di applicazione

1. La TARES è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
2. Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente, è a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione prima del termine di approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

Articolo 17 - Determinazione delle tariffe

1. La TARES è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità dei successivi articoli.
2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all'allegato A, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.
3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. La TARES viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono i rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate in base alla quantità dei rifiuti prodotti per unità di superficie ed alla qualità vista in relazione al tipo di smaltimento previsto nel regolamento comunale di igiene urbana.
5. Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche indicate nel DPR 158/99 e s.m.i.
6. Ai fini della corretta valutazione degli importi tariffari inoltre verrà applicato un coefficiente che tiene conto della qualità dei rifiuti, prodotti dalle singole categorie di contribuenza, in relazione alla tipologia di smaltimento prevista.
7. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è riservata allo Stato, fintanto che non intervengono provvedimenti in sua modifica, e verrà versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997 n. 241 nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011.

Articolo 18 - Approvazione delle tariffe

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 19 - Classi di contribuenza

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE	Ka	Kb
Ud 01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente	0,86	1,00
Ud 02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti	0,94	1,80
Ud 03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti	1,02	2,00
Ud 04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti	1,10	2,60
Ud 05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti	1,17	2,90
Ud 06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti	1,23	3,40

2. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE	kc	kd
und01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,61	5,65
und02	02. Cinematografi, teatri	0,46	4,25
und03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,52	4,80
und04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78
und05	05. Stabilimenti balneari	0,48	4,60
und06	06. Autosaloni, esposizioni	0,56	5,12
und07	07. Alberghi con ristorante	1,25	11,00
und08	08. Alberghi senza ristorante	1,15	10,50
und09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,89	8,21
und10	10. Ospedali	0,82	7,55
und11	11. Agenzie, studi professionali, uffici	1,47	13,55
und12	12. Banche e istituti di credito	1,47	13,55
und13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,22	11,26
und14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,44	13,21
und15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,86	7,90
und16	16. Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
und17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,98	9,00
und18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,99	9,10
und19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,26	11,58
und20	20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
und21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
und22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	3,25	29,93
und23	23. Birrerie, hamburgerie, mense	2,67	24,60
und24	24. Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
und25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,34	21,55

und26	26. Plurilicenze alimentari e miste	2,34	21,50
und27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,23	38,90
und28	28. Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
und29	29. Banchi di mercato generi alimentari	6,58	60,50
und30	30. Discoteche, night club	0,74	6,80

Articolo 20 - Particolari applicazioni della tariffa

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 21 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARES è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Articolo 22 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 23 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nell'unità abitativa, il numero degli occupanti è determinato in rapporto alla superficie dei locali, di cui alla seguente tabella:

da mq.	a mq.	componenti convenzionali
0	60	1
61	100	2
101	oltre	3

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e pagano solo la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito non assoggettabili a pertinenze di abitazioni.
6. In fase di prima applicazione della TARES, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a Pertinenza almeno un locale di categoria catastale 'C' intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in stade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale 'C' intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a Pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle Pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente, e verificata e validata dal Comune.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 occupante.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
9. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentata ante 1.1.2013 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti.
10. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti.
11. Eventuali variazioni del nucleo domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dal primo gennaio dell'anno successivo dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti.

CAPO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 24 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. La TARES è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo che non vengono concesse in comodato o locazione nel restante periodo dell'anno, riduzione 5,00 % (cinque/00);
 - b. Per le utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 5,00 % (cinque/00). La riduzione è subordinata all'iscrizione del soggetto passivo, all'Albo dei Compostatori Comunale.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo vanno in vigore dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di richiesta o iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui sopra non sono in alcun modo cumulabili.

Articolo 25 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale sarà riconosciuta una riduzione del 30% (trenta/00); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione preveda un uso stagionale per non più di 6 mesi continuativi .

Articolo 26 - Riduzioni servizio limitato

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 30% (trenta/00) della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta è pari a metri 1000 (mille);

2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione dell' 80 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 27 - Applicabilità

1. Le riduzioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati.
2. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il primo gennaio dell'anno successivo al periodo delle condizioni, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.

Articolo 28 - Esenzioni ed inapplicabilità

1. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dai Servizi Sociali del Comune.

2. Le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARES relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta ai sensi dell'articolo 19, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.
3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.
4. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
5. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al Ufficio tributi del Comune apposita denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

CAPO IV - DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione

1. Soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazione o riduzioni;
 - c. il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (Denunce)

1. La dichiarazione deve essere presentata non oltre il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve necessariamente contenere:
- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscali) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in ciò è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

In assenza di una delle informazione contenute nei precedenti commi la dichiarazione presentata non viene accettata e pertanto l'eventuale obbligo di denuncia non viene soddisfatto, né l'eventuale richiesta di riduzione può essere accolta.

4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

In assenza di una delle informazioni contenute nei precedenti commi la dichiarazione presentata non viene accettata e pertanto l'eventuale obbligo di denuncia non viene soddisfatto, né l'eventuale richiesta di riduzione può essere accolta.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento richiesto.
7. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARES e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

Articolo 31 - Versamenti e rate

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato Modello F24 Semplificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.
4. Il tributo, ad eccezione dell'anno 2013 per il quale è previsto il pagamento in 3 (tre) rate e precisamente:

- **1^ RATA "acconto" scadenza 31/10/2013** l'importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
- **2^ RATA "acconto" scadenza 30/11/2013** l'importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
- **3^ RATA "saldo/conguaglio" scadenza 16/12/2013.** La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di Tares 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto. Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L.vo 09/07/1997 n.241.
E' facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

verrà annualmente liquidato in 4 (quattro) rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, ferma restando la facoltà del Comune di variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento.

I contribuenti che si trovino in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", possono, presentando motivata istanza in sede di sollecito di omesso\parziale pagamento, usufruire di una maggior rateizzazione, fino a 6 (sei) rate a cadenza bimestrale senza aggravio di interessi, stante la soddisfazione dei seguenti requisiti:

- L'importo del debito deve essere maggiore di € 200,00 (duecento/00) per le persone fisiche e maggiore di € 1.000,00 (mille/00) per le persone giuridiche;
- L'importo minimo della rata deve essere pari ad € 50,00 (cinquanta/00);
- L'istanza di rateazione deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione esecutive, ed in ogni caso entro e non oltre i termini di scadenza del sollecito;
- Il mancato pagamento, anche di una sola delle rate, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Articolo 32 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 33 - Accertamenti

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica e indica distintamente le somme dovute per il tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. La rateizzazione viene concessa quando le somme complessivamente indicate negli avvisi sono uguali o superiori agli € 300,00 per le persone fisiche e agli € 1.000,00 per le ditte individuali e per le società. La rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di contestazione. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento del 50% dell'importo dovuto quale adesione formale. Il rimanente 50%, sarà diviso in tre rate di pari importo da versare, senza l'aggiunta di interessi legali, alle seguenti scadenze:
 - b) prima entro il giorno 30 (trenta) del terzo mese successivo alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio.

- c) seconda e terza rata entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo alla scadenza della rata precedente.
4. In caso di mancato pagamento di una delle rate alla scadenza prestabilita ovvero di ritardo superiore a 3 (tre) giorni, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione nonché da quello dell'adesione formale.
 5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo il pagamento del 50%.
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato l'Ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso non oltre 180 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla normativa a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della TARES dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 35 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 10, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 37 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 38 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il

- ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupato o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30 comma 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle per omesso versamento, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 6. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Funzionario Responsabile della TARES.
 7. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
 8. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutivo è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. Dalla stessa data sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Articolo 41 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARES, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali;
 - b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni:

- **1^ RATA "acconto" scadenza 31/10/2013** l'importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
- **2^ RATA "acconto" scadenza 30/11/2013** l'importo relativo al 50% del 75% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
- **3^ RATA "saldo/conguaglio" scadenza 16/12/2013.** La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di Tares 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto. Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L.vo 09/07/1997 n.241.

Articolo 42 - Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il numero delle rate e le scadenze sono stabilite con atto consiliare, adottato precedentemente al presente regolamento, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle prime due rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti (Ta.R.S.U.). Per le nuove occupazioni decorrenti dall'1 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate in acconto sarà determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente, dal Comune, salvo conguaglio.
3. Per l'anno 2013, con riferimento alla maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica l'Articolo 10 comma 2 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, di cui all'art. 5 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
rifiuti di carta, cartone e similari;

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite
- di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti
- dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Utenze non domestiche					
Elenco delle categorie					
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti					
Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,43	0,61	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	3,60	4,25
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	4,00	4,80
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,74	0,81	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	4,11	6,18
6	Autosaloni, esposizioni	0,33	0,56	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	7,80	10,98
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,89	1,47	8,21	13,55
10	Ospedali	0,82	1,70	7,55	15,67
11	Agenzie, studi professionali, uffici	0,97	1,47	8,90	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	4,68	7,89
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,92	1,22	8,45	11,26
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	0,96	1,44	8,85	13,21
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,72	0,86	6,66	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	9,90	14,63
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	0,98	1,12	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	0,74	0,99	6,80	9,10
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,87	1,26	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	4,00	8,10
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	3,25	9,84	29,93	90,55
23	Birrerie, hamburgerie, mense	2,67	4,33	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	22,55	64,77
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,49	2,34	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,49	2,34	13,70	21,50
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,23	10,76	38,90	98,96

28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	13,51	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	32,00	60,50
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	6,80	16,83



CITTA' DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 26 del 22 ottobre 2013	OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
--------------------------------------	---

L'anno 2013, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10,00, si è riunito l'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Santa Marinella così composto:

Rea Marija Antonietta - Presidente
Corsi Silvana - Componente
Fabrizi Fernando - Componente

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;

Richiamato l'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti ovvero della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali. Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d Lgs. n. 267/2000;

Considerato, che le previsioni 2013 sono congrue coerenti ed attendibili sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica e sono compatibili con il quadro normativo sopra indicato.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto

La seduta si è conclusa alle ore 11,15

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Maria Antonietta Per

Silvana Romi

Federico Ferraro

INTERVENTI E DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO 3 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.10.2013 “ APPROVAZIONE DEL REGOLOAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)”.

ASCOLTATO il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi.

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Minghella che illustra la proposta di cui all’oggetto.

Il Consigliere Minghella espone una breve introduzione ricordando ai Consiglieri le nuove imposizioni tributarie che, purtroppo, non sono state istituite dal Comune ma, bensì, decise a livello statale ed, in particolare, dal Governo Monti. La tares scaturisce proprio dalla politica di quel Governo cosiddetto “tecnico”, che ha propinato aumenti di tasse e di tagli lineari, senza alcun ragionamento di prospettiva. Intende anche precisare che questo tributo non è stato accettato ben volentieri da questa amministrazione, che è costretta ad adeguarsi a scelte adottate dal legislatore. Lo sforzo che è stato fatto mira essenzialmente a rendere questa nuova imposizione, peraltro non escludibile, più equa possibile, in modo da farla incidere il meno possibile sulle tasche dei cittadini. E’ pur vero, - prosegue il suo intervento-, che se da un lato questa imposta porterà un maggior gettito all’ente, e , quindi, un costo totale per i cittadini di quasi un milione di euro, dall’altro, è anche vero che questa Amministrazione ha ridotto il prelievo IMU sulle seconde case. Illustra poi i contenuti del tributo di che trattasi, ricordando che la legge che ha dato vita alla TARES è la legge del 6 Dicembre 2011 n. 201, che ha, infatti, sostituito la vecchia TARSU con la nuova TARES. Spiega nel dettaglio l’acronimo TARES, per far capire che questa non è un’imposta solamente sui rifiuti ma, bensì, attiene anche ai rifiuti ed ai servizi. Quindi, tale tributo comprende anche altri elementi di costo che l’ente sostiene e che il cittadino è chiamato a pagare. Inizialmente, il legislatore aveva obbligato ad inserire all’interno dell’imponibile dell’imposta non solamente i rifiuti solidi urbani, ma tutti i cosiddetti servizi indivisibili, per un ammontare di quasi sette milioni e duecento. Successivamente e per fortuna, questa norma è stata rivista consentendosi la possibilità di diminuire i costi dei servizi indivisibili, e, così, si è arrivati ad un gettito complessivo di cinque milioni di euro. Dà per letta la proposta di delibera all’esame odierno, soffermandosi sugli elementi costitutivi del nuovo tributo. Illustra in via generale la suddivisione in due categorie: la categoria delle utenze domestiche e quella delle utenze non domestiche; tra le utenze domestiche si annoverano sia le abitazioni principali che quelle individuate come seconda casa. La composizione dell’imposta è data da tre parti, ossia da tre elementi che costituiscono poi il fondamento del tributo. La prima parte si riferisce a coloro che occupano l’abitazione, secondo il principio logico che un unico abitante produce meno rifiuti e consuma meno, rispetto ad un immobile dove vi siano più abitanti; ad esempio, il coefficiente relativo al calcolo dell’imposta dove ci sono quattro abitanti determina, purtroppo, un totale di imposta maggiore. L’altro elemento costitutivo attiene, invece, ai metri quadri, e, quindi, a quanto il cittadino ha dichiarato, in fase di iscrizione a ruolo, in ordine alla grandezza della propria abitazione. La terza parte del tributo, costituita dallo 0,30%, va, invece, ad alimentare i servizi indivisibili; percentuale questa decisa dallo Stato per tutti i Comuni, e che andrà, quindi, appannaggio di quest’ultimo. Quando, infatti, il cittadino si troverà a pagare, attraverso l’F24, l’ultima rata del 15 dicembre, rileverà anche questo 0,30% , che lo Stato introiterà direttamente.

Per quanto concerne le utenze domestiche non costituenti abitazioni principali, il problema è quello di quantificare quante persone effettivamente utilizzino tali tipologie di immobile. E’ stato allora applicato un criterio presuntivo strettamente connesso alla metratura degli immobili, in quanto non

si può stabilire a monte quante persone vi abitino. Cosicché, si è proceduto con una classificazione stabilendo:

- per immobili da zero a sessanta metri quadri, l'utilizzo teorico di un occupante;
- da sessantuno metri quadri a cento metri quadri, l'utilizzo teorico di due occupanti;
- per dimensioni superiori si è previsto un criterio di utilizzo teorico per tre occupanti. In questo caso si sarebbe potuto aumentare un pochino e fare incidere di più la TARES sulle seconde abitazioni, ma l'amministrazione non ha ritenuto opportuno adottare questa decisione, ricordando anche che questa tipologia di abitazioni comunque sconta l'IMU.

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, il Consigliere rileva come effettivamente in tal caso ci sarà un vero e proprio incremento importante. Il legislatore ha deciso di non paragonare tutte quante le classi di attività in un unico metodo, come accadeva per la TARSU, ma, bensì, ha classificato ben trenta attività, andando, perciò, a fornire uno schema molto semplice, da diversificare poi rispetto alla effettiva produzione sia dei rifiuti che dell'utilizzo dei servizi. Infatti, per tutte queste categorie è data la possibilità di poter scegliere un coefficiente nell'ambito di un range; in tale ambito l'amministrazione si è adoperata per utilizzare un criterio di equità fiscale, applicando il coefficiente più basso laddove l'incremento del tributo è stato più consistente, e viceversa.

Prosegue il suo intervento sottolineando un'altra differenza sostanziale rispetto al passato, in particolare relativamente alle superfici; infatti, prima si pagava l'imposta solamente sulle aree coperte, oggi, per quanto riguarda le attività, si va a pagare anche sulle aree scoperte. Qui si è effettivamente riscontrato che, purtroppo, alcune attività molto vicine e molto importanti della nostra economia locale, come per esempio gli stabilimenti balneari, avranno un notevole incremento; proprio per questo l'amministrazione sta ragionando con l'Assobalneari per poter venire incontro a queste attività. Ricorda tutte le esclusioni, come ad esempio i giardini che effettivamente non producono particolarmente rifiuti e non utilizzano servizi, così come risultano escluse quelle aree condominiali per le quali non si riesce ad individuare gli effettivi utilizzatori, trattandosi infatti di aree a beneficio potenziale di tutti i condòmini. Mentre, - prosegue il suo intervento -, per quanto riguarda le multiproprietà e i centri commerciali, il soggetto che dovrà recuperare le somme è il proprietario del centro commerciale e non i negozi. Laddove il legislatore prevedeva esoneri, questi sono stati applicati. Ricorda la riduzione dell'imposta del 5% per le abitazioni utilizzate a livello stagionale, così come sottolinea la riduzione per tutti quei cittadini che hanno avuto il buon senso di prendere il compostatore, iscrivendosi all'albo dei compostatori. Sottolinea inoltre la riduzione del 30% dell'imposta per quanto riguarda tutte quante le attività stagionali.

Come deliberato precedentemente dal Consiglio comunale, il tributo sarà rateizzato in tre rate. La prima rata scadrà il 31 ottobre, cioè domani. A tal proposito, è convinto che più di un cittadino non abbia ancora ricevuto gli F 24. Le poste e la Cassa di Risparmio di Civitavecchia non li hanno aiutati.; il flusso telematico degli importi è stato inviato il 1 di ottobre, mentre il 15 di ottobre la Cassa di Risparmio di Civitavecchia li ha inviati alle Poste; ad oggi, però, le Poste non le ha ancora recapitate. Logicamente, per tutti i soggetti ai quali non sono stati recapitate le cartelle, verrà concessa l'opportunità di poter pagare senza alcun costo aggiuntivo. La seconda rata è invece fissata al trenta novembre, mentre l'ultima è quella del 15 dicembre. Le prime due rate saranno applicate su quella che era la vecchia TARSU, l'ultima sarà a conguaglio e per la TARES, oltre il citato 0,30% allo Stato.

Ha sentito dire che Santa Marinella è la Città in quest'area che ha avuto l'incremento maggiore su questo tributo. In realtà, è contento di questo per un semplice motivo; perché l'amministrazione precedente negli ultimi cinque anni non ha fatto nessun tipo di aumento, mai...! Non è stata mai applicata la TIA negli anni passati, quindi, non è stato fatto gravare il peso di tale prelievo. Solo oggi, perché obbligati dal legislatore a farlo, è stato, purtroppo, indispensabile adeguarsi, benché si sia proceduto, come spiegato, nell'ambito di limitare il più possibile l'incidenza del tributo.

Inoltre, siccome si conoscono bene le difficoltà economiche delle famiglie, alcune delle quali stentano ad arrivare a fine mese, l'amministrazione ha deciso di agevolare il più possibile il pagamento. Infatti, il regolamento prevede che chi non pagherà una rata o tutte e tre le rate, riceverà un avviso bonario che arriverà 60 giorni dopo il pagamento dell'ultima rata, ossia entro il 15 di febbraio, senza alcun tipo di aggiunta di costo, potendolo anche rateizzare per un massimo di 12 mesi con rate bimestrali. Precisa che la rata deve essere almeno di 50 euro. Tutto ciò, - ribadisce -, ad interessi zero. Logicamente, in sede di applicazione si andrà a verificare ogni tipo di peculiarità o criticità che dovesse emergere, che magari fosse sfuggita, anche perché, in realtà, l'ufficio tributi ha una visione molto ampia del nostro territorio.

Il Consigliere conclude il suo primo intervento ribadendo le scelte tributaria attuate, tutte tese ad applicare il nuovo tributo, in modo da gravare equamente sui cittadini cercando di limitare l'impatto. Conclude l'intervento ringraziando per l'ascolto.

Interviene il Consigliere Bianchi, che entra subito in merito ad alcuni punti del regolamento. Chiede al Consigliere Minghella per quale motivo si sia optato per la TARES, e se invece, in alternativa, si poteva rimanere in TARSU, visto che al cittadino sarebbe convenuto il precedente regime. Chiede poi di alcune disposizioni presenti nel regolamento che lui ha letto attentamente. Ha individuato dei punti di cui non è convinto. Uno attiene al discorso dei residence: vuole sapere come vengono classificati ... Poi cita l'art. 21 dove si parla di tariffa giornaliera. Precisa di aver svolto a tal proposito una ricerca su internet e di aver trovato altre soluzioni adottate dai comuni che non hanno utilizzato l'importo percentuale del 50%, ritenendolo estremamente basso, ma, bensì, quello del 100%. Chiede poi se la tariffa giornaliera verrà applicata anche ai cosiddetti mercatari, cioè quelli che fanno il mercato il giovedì; oppure, se tale categoria avrà una tariffa prestabilita, da calcolarsi sul costo che viene effettivamente fatto dalla società per la pulizia del luogo dove fanno il mercato, perché in alcuni comuni hanno estrapolato questo costo e lui non è riuscito a capire come abbiano fatto ... Voleva, quindi, sapere se la tariffa giornaliera è riferita ai mercatari, oppure soltanto a quelli che vengono a fare le fiere o quant'altro, e se è possibile aumentarla dal 50 al 100%.

Si sofferma anche sull'articolo 23... "*occupanti*"; leggendo l'articolo, rileva come ci sia una casistica di utenti che va tutelata, ossia quella delle persone anziane che hanno un nucleo abitativo fatto da una sola persona a cui, magari, si aggiunge un'assistente domiciliare che dorme tutto l'anno in quella stessa unità abitativa. In questo caso, l'anziano sarebbe costretto a pagare la TARES anche per la colf o l'aiutante che lo assiste continuamente per tutto l'anno. Ritiene ingiusta questa disposizione e quindi propone di rivederla, perché, diversamente, si creerebbe un ulteriore disagio economico alle persone anziane che hanno bisogno di assistenza, anche quando questa assistenza ha una durata inferiore all'anno.

Sempre in merito all'articolo 23, si sofferma ancora sulle assenze inferiori all'anno per le quali sembrerebbe doversi pagare per l'intera annualità. Porta l'esempio di una famiglia i cui figli andassero a studiare all'estero.

Si sofferma sull'art. 24 che legge, rilevando come in esso vi sia troppa discrezionalità; propone, invece, di aumentare la riduzione dal 5 al 10% per quegli utenti che fanno il compostaggio nella propria abitazione. Quindi, in questo caso il Comune incasserebbe sempre il 5% delle abitazioni anche che non vengono utilizzate per tutto l'anno ma, nello stesso tempo il Comune risparmierebbe incentivando il compostaggio domestico.

Conclude il suo intervento ricordando la situazione di tutte quelle famiglie in situazione di disagio economico che, pur avendo fatto domanda di assistenza ai servizi sociali, non dovrebbero pagare integralmente il tributo. Chiede anche a tal proposito di modificare il regolamento. Ringrazia e cede la parola al **Presidente**, che, a sua volta, invita il Consigliere Minghella ad una replica.

Il Consigliere Minghella replica alle osservazioni mosse dal Consigliere Bianchi. Per quanto riguarda l'utilizzo stagionale di abitazioni, sottolinea che, ovviamente, la stagionalità debba essere

dimostrata trattandosi di immobili che, generalmente, risultano come seconde abitazioni: è stata applicata in questi casi una forma di piccola riduzione, perché il 5% rappresenta effettivamente una limitata riduzione; ciò però sempre in virtù del richiamato principio di equa distribuzione del tributo, visto che tale categoria di utenza risente anche del peso dell'Imu/seconda casa.

Per quanto riguarda invece la riduzione sul compostaggio, rileva come qui vi sia una oggettiva difficoltà di controllo sulle attività di compostaggio; o meglio, non è detto, a suo giudizio, che chi si doti del cestello per il compostaggio e si iscriva all'albo dei compostatori, poi faccia effettivamente e correttamente le attività di compostaggio. Benchè si rilevi questa difficoltà, l'amministrazione prevedendo la riduzione del tributo ha voluto dare però un messaggio chiaro a tutti finalizzato a migliorare ed incentivare la raccolta differenziata, nell'ottica di garantire la qualità ambientale del territorio. Pertanto, - continua -, quando ci saranno i presupposti per attivare forme di controlli più incisive, si potrà implementare la percentuale di riduzione ora vigente, magari anche triplicandola....

Chiede poi scusa per non aver detto nel suo primo intervento prima un aspetto importante e cioè che questo nuovo tributo ci sarà fino al prossimo 31.12. Perciò, queste sono anche le basi per quella che sarà la prossima TRIAS, così chiamata o come vogliono chiamarla. Ossia, cambia completamente il metodo perché si devono verificare l'effettivo utilizzo dei servizi e l'effettiva produzione di rifiuti.

Per quanto riguarda i casi di studenti all'estero, si tratta di una casistica che non accade quasi mai, anche perché i regolamenti sono emanati secondo modelli standard che poi vanno integrati in base alle esigenze locali. Comunque, la soluzione al caso prospettato dal consigliere Minghella la rinviene nello stesso regolamento all'esame odierno laddove si stabilisce che l'occupante deve superare il 50% più un giorno.

Per quanto riguarda invece la casistica delle assistenze alle persone anziane, riconosce che, in buona sostanza trattasi di un aggravio, però sottolinea come la persona che si prende cura dell'anziano comunque produce rifiuti e quindi rappresenta una unità in più purtroppo è vero che è un aggravio, eventualmente per quello che potrebbe essere una famiglia di un anziano magari pensionato, però effettivamente questa persona va a produrre e a utilizzare di più all'interno della stessa abitazione.

Per quanto riguarda le tariffe giornaliere, riconosce che ci potrebbe stare un aumento, anche se ritiene si tratta di attività commerciali che in un'ottica di implementazione di tutte le forme di economia locale debbono essere incentivate. Perciò, l'Amministrazione ha optato anche per questi casi di non aggravare particolarmente i costi. Per quanto riguarda la scelta tra TARSU e la TARES, il Consigliere rammenta a tutti la confusione legislativa in materia dovuta ai continui cambiamenti di rotta di che ci governa che, a suo parere, non ha ancora ben chiare.

Il Consigliere Bianchi vorrebbe presentare un altro emendamento relativamente ai fabbricati strumentali per attività agricola sulla base di quanto indicato nel codice civile all'art. 2135 e, quindi, una riduzione del 15% per l'abitazione dell'agricoltore utilizzata come prima casa.

Il Consigliere Minghella, in risposta al consigliere Bianchi, dichiara l'evidente impossibilità di valutare emendamenti adducendo un motivo puramente tecnico, in quanto, come detto all'inizio, qualsiasi tipo di modifica va a incidere sul complesso algoritmo previsto dal legislatore, comportando, di conseguenza, la riformulazione di tutti i coefficienti.

Ribadisce il suo impegno ad apportare tutte le modifiche che l'operatività del regolamento consiglierà di adottare. Per quanto riguarda, infine, le case agricole, a suo giudizio, sono state già considerate con una riduzione del 30%.

Per dichiarazione di voto il Presidente del consiglio cede la parola **al Consigliere Rocchi**.

Il Consigliere Rocchi premette che, a parte le dichiarazioni del collega, il suo voto è negativo soprattutto perché questo regolamento doveva e poteva essere approvato in estate; questo avrebbe

permesso ai cittadini di non pagare tutto il tributo tra novembre e dicembre, perché i cittadini saranno infatti costretti a pagare oltre 200, 300 euro a distanza di pochi giorni. Questa, secondo il Consigliere, è stata una inescusabile inefficienza dell'amministrazione, perché l'ufficio era pronto da giugno con gli atti; pertanto, si potevano far pagare le due rate e poi, successivamente, chiedere un conguaglio. Questo vuol dire, a suo giudizio, mancanza di programmazione. Rileva che il ritardo dell'Amministrazione ricadrà inevitabilmente sui cittadini, aggravati di costi notevoli in pochi mesi. Conclude il suo intervento ringraziando per l'ascolto.

Interviene il Consigliere Maggi il quale ritiene che non ci sia molto da dire. Questa Amministrazione, anche sulla linea di quella precedente, conferma un atteggiamento, a suo giudizio, del tutto condivisibile e apprezzabile. Quando si è costretti a "mettere le mani nelle tasche dei cittadini", si cerca di trovare quelle modalità, quelle regole, quegli atti che consentono veramente di non essere invasivi, che consentono di essere molto rispettosi di tutti i vari strati sociali. Questo è un momento di emergenza, vista la crisi economica che attanaglia tutti. Dà quindi atto al consigliere Minghella dell'ottimo lavoro svolto, grazie al quale sono state rispettate al massimo tutte le situazioni soggettive della nostra popolazione. Quindi, annuncia che il voto non può che essere favorevole.

ULTIMATO il dibattito come sopra descritto, il **Presidente** dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	16
Votanti	16
Favorevoli	11
Astenuti	=====
Contrari	05 (Rocchi, Fronti, Bianchi, Ferullo e Vincenzi)

Per effetto della votazione sopra riportata **IL CONSIGLIO COMUNALE**

D E L I B E R A

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.